

**Proposta di legge regionale recante: "Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria Covid 19".**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **Premessa**

La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza della patologia del Covid 19, per un periodo di sei mesi, decorrenti dal 31 gennaio 2020, data di emanazione della deliberazione, fino alla data del 31 luglio 2020.

In ragione dello stato emergenziale, l'amministrazione statale ha provveduto alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, ed in particolare, mediante l'articolo 103 del d.l.18/2020 e, successivamente, l'articolo 37 del d.l.23/2020 sono stati sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020, fermo restando, comunque, lo stato di emergenza dichiarato fino al 31 luglio 2020.

Con la deliberazione della Giunta 30 marzo 2020, n.433 sono state fornite le prime indicazioni operative in materia urbanistica in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in corso in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art.103 del d.l.18/2020.

Tuttavia, poichè lo stato di emergenza sanitaria ha messo in difficoltà anche le amministrazioni comunali che avevano avviato i procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica si è ritenuto necessario prevedere:

- la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11 della l.r.65/2014, dei piani operativi in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale, ed il 31 luglio 2020, periodo individuato dalla deliberazione 31 gennaio 2020 come termine dello stato di emergenza;
- la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6 della l.r.1/2005 - con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio - contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza nel medesimo periodo sopra enunciato.

Inoltre, a causa della sospensione dei procedimenti urbanistici già in corso, operata dalla normativa statale è necessario prevedere la proroga dei termini dei procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per gli per gli strumenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge ed, altresì, per quelli avviati entro la data del 31 luglio 2020.

Nello specifico, l'articolo 1 della Pdl prevede la proroga di sei mesi dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11 della l.r.65/2014, dei piani operativi in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei

procedimenti amministrativi dalla normativa statale, ed il 31 luglio 2020, periodo individuato dalla deliberazione del consiglio dei ministri come termine per lo stato di emergenza. Il medesimo articolo prevede la proroga di sei mesi dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6 della l.r.1/2005 - con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio - contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza nel medesimo periodo indicato per i piani operativi.

L'articolo 2 della presente pdl prevede invece la proroga di sei mesi dei termini previsti dalla lr 65/2014 per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure avviati entro il 31 luglio 2020. Nel medesimo articolo si stabilisce inoltre che il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid 19, è computato nell'ambito dei sei mesi di proroga.

Infine l'articolo 3, vista l'emergenza sanitaria in atto, dispone l'entrata in vigore della legge dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).